



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAOLO VITTORIA	- Primo Presidente f.f. -
Dott. ANTONINO ELEFANTE	- Presidente di Sezione -
Dott. ROBERTO PREDEN	- Presidente di Sezione
Dott. PASQUALE PICONE	- Consigliere
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO	- Rel. Consigliere
Dott. UMBERTO GOLDONI	- Consigliere
Dott. SALVATORE SALVAGO	- Consigliere -
Dott. FABRIZIO FORTE	- Consigliere -
Dott. GIOVANNI AMOROSO	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 24711-2008 proposto da:

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

presso lo studio dell'avvocato

che lo rappresenta e difende per procura

in atti;

- **ricorrente** -

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, PROCURATORE GENERALE PRESSO

Oggetto

Disciplinare
magistrati

R.G.N. 24711/2008

Cron. 86-15

Rep.

Ud. 10/03/2009

PU



- intimati -

avverso la sentenza n. 70/2008 del CONSIGLIO SUPERIORE
DELLA MAGISTRATURA, depositata il 07/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/03/2009 dal Consigliere Dott. LUCIO
MAZZIOTTI DI CELSO;

udito l'Avvocato

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCO PIVETTI, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.



Svolgimento del processo

Il dott. _____ sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Milano, veniva condannato, con sentenza della Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, alla sanzione della perdita di anzianità per mesi sei in relazione al ritardo pluriennale contestato fino all'11/2/2004 nel deposito della motivazione di nove sentenze pronunciate dal tribunale di Gela. Con successiva sentenza del 15/6/2007 della stessa Sezione Disciplinare il dott. _____ veniva condannato alla perdita di anzianità per mesi due in relazione al permanere del ritardo nel deposito delle motivazioni relative a tre delle predette nove sentenze pronunciate il 5/7/1999, l'8/7/1999 e il 22/5/2000.

In data 11/1/2008 il Ministro della Giustizia, premesso di aver promosso azione disciplinare in relazione agli ultimi ritardi accennati, chiedeva la misura cautelare della sospensione del dott. _____ dalle funzioni e dallo stipendio.

Nelle more il dott. _____ depositava le tre motivazioni in questione.

La richiesta cautelare veniva rigettata dalla Sezione Disciplinare.

Il dott. _____ veniva rinviato a giudizio disciplinare per rispondere delle infrazioni nel dettaglio descritte nelle formulate incolpazioni – commesse per il periodo successivo al 12/10/2006 - precisate ed integrate dal Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione a seguito di quanto emerso ed accertato nel corso delle indagini.

Con sentenza 7/7/2008 la Sezione Disciplinare del C.S.M. dichiarava il dott. _____ responsabile delle incolpazioni ascrittegli e gli infliggeva la sanzione disciplinare della rimozione. Osservava la Sezione Disciplinare:



che nella materia disciplinare non era configurabile l'illecito continuato a modello dell'articolo 81 c.p. essendo il profilo deontologico autonomo rispetto a quello eventuale di natura criminale; che nel perpetuarsi di un comportamento irregolare, anche dopo una contestazione disciplinare, andava ravvisata una condotta autonomamente rilevante; che ciò era evidente nella materia dei ritardi ben potendo il ritardo di sette o otto anni nel deposito di una sentenza essere fatto diverso da quello realizzato, contestato ed accertato nel periodo intermedio per aver dato luogo ad un disvalore ulteriore per la ulteriore gravità prodotta dopo altra già valutata; che l'effetto di un'azione disciplinare esercitata a fronte di un ritardo in atto poneva fine ad un illecito per cui il comportamento successivo era dal punto di vista giuridico cagione di ulteriore e distinto disvalore autonomamente giustiziabile; che pertanto la precedente sentenza emessa nei confronti del dott. _____ – con la quale era stato constatato alla data della promossa azione il consistente ritardo nel deposito delle tre sentenze indicate nel capo di imputazione – non impediva la valutazione disciplinare della lesione prodotta autonomamente dal tempo ulteriormente ed inutilmente trascorso dopo _____ di essa; che infatti il ritardo di otto anni era fatto diverso dal ritardo di sei anni riguardante lo stesso atto giudiziario, trattandosi di comportamento - relativo ad una situazione di già avvenuta lesione del bene giuridico tutelato dalla norma deontologica – da ritenere caratterizzato dalla novità rispetto a tale situazione; che i fatti di causa erano provati ed ammessi; che la violazione deontologica, conseguente alla violazione dei termini di deposito, era evidente; che la grave negligenza non era scusabile; che il dott. _____ dopo la precedente condanna, non aveva reagito positivamente non avendo compreso che il suo obbligo era



quello di concludere il suo lavoro senza cagionare altra lesione alla giurisdizione; che mancava la giustificazione della gravità del ritardo non potendo l'incolpato allegare le difficoltà dell'ufficio milanese o invocare a sua difesa il problema di far convivere con la sua attuale quotidianità la risalente necessità – dallo stesso cagionata - di stesura di tre motivazioni; che in definitiva andava constatata una forte incompatibilità soggettiva del dott. ad esprimere, nella vicenda esaminata, un rispetto anche minimo della funzione giudiziaria; che a fronte di tale gravità e nella constatata inutilità di sanzioni intermedie, già due volte inflitte, andava irrogata quella della rimozione dall'Ordine Giudiziario.

Avverso la detta sentenza il dottor _____ ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi illustrati da memoria. Il Ministro della Giustizia e il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione non hanno svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso il dott. Pinatto, denunciando vizi di motivazione circa il rapporto temporale tra le tre ultime sentenze depositate e la contestazione di una nuova azione disciplinare, deduce che la sentenza impugnata nega un fatto incontestabile, ossia che il deposito delle sentenze 103/99 e 105/99 è intervenuto 84 giorni dopo la pronuncia della seconda sentenza disciplinare e 137 giorni prima della emissione della comunicazione dell'esercizio dell'azione disciplinare, nonché 125 giorni prima della richiesta di sospensione cautelare. Tale fatto dimostra che, al contrario di quanto affermato nella sentenza impugnata, esso incolpato ha "reagito positivamente". Il vizio di motivazione è ravvisabile anche con riferimento al



deposito della sentenza n. 488 – ultima delle tre residue sentenze penali in arretrato – che consta di ben 775 pagine ed avente ad oggetto i reati associativi di cui all'articolo 416 bis c.p. Si tratta di un lavoro giudiziario non svolgibile nel solo intervallo di tempo intercorso tra inizio dell'azione disciplinare e deposito della motivazione e, cioè, in soli 67 giorni assicurando anche la copertura delle concomitanti funzioni requirenti presso la Procura della Repubblica di Milano. Il lavoro giudiziario di eliminazione di arretrato nel deposito delle motivazioni di sentenze è proseguito con costanza – e con impegno del periodo feriale – anche dopo la sentenza di condanna del 15/6/2007.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione del principio di correlazione tra incolpazione contestata e sentenza di condanna, nonché vizi di motivazione, sostenendo che dal testo del capo di imputazione – come rettificato dal Pubblico Ministero – il periodo di ritardo in contestazione è pari, con riferimento ai precedenti giudicati disciplinari, a 250 giorni per le sentenze 103 e 105 del 1999 e a 523 giorni per la sentenza n. 488/00. La motivazione della sentenza impugnata solleva un insolubile dubbio: se è stato considerato per la condanna un periodo di ritardo diverso e maggiore rispetto a quello contestato in quanto computato dalle date di scadenza del termine per il deposito di cui all'articolo 544 c.p. alle date di effettivo deposito. La motivazione è insufficiente per chiarire se il periodo di ritardo di otto anni sia stato valutato come un unico fatto giudicabile o come una serie di tre fatti due dei quali già giudicati ed uno solo giudicabile, ma tutti riconducibili ad una vicenda unitaria di progressivo rientro di un arretrato nel deposito delle motivazioni di dieci sentenze.



Con il terzo motivo il ricorrente denuncia vizi di motivazione circa il diniego della posticipazione della immissione in possesso delle funzioni di sostituto procuratore a Milano. Deduce il dott. [redacted] che non è stata valutata la prova documentale a discarico in atti costituita dalla richiesta in data 16/5/2002 di posticipazione per sei mesi della immissione in possesso delle funzioni di procuratore della repubblica di Milano e dalle note presidenziali aventi ad oggetto i ritardi nel deposito di sentenze e il parere negativo alla richiesta di posticipato possesso. Il mancato accoglimento di tale richiesta ha avuto negativo e sensibile influenza sulla tempistica del piano di rientro avendo costretto esso ricorrente a provvedere in condizioni non facili a causa della concomitanza delle nuove funzioni requirenti. Sul punto la motivazione della sentenza impugnata è gravemente omissiva.

Con il quarto motivo il dott. [redacted] denuncia vizi di motivazione circa l'infrazione della più grave sanzione disciplinare sostenendo che il criterio valutativo di riferimento per la scelta della sanzione espulsiva si identifica nell'incompatibilità della funzione giudiziaria che deve essere totale ed assoluta. A tal fine la valutazione deve essere informata – come più volte affermato nella giurisprudenza disciplinare - al principio della globalità: devono cioè essere prese in considerazione tutte le circostanze oggettive e soggettive e tutte le funzioni espletate e non solo quelle oggetto di incolpazione. Va altresì valutata la credibilità morale e professionale che il magistrato incolpato gode nella c.d. "legal community". Il giudice disciplinare deve motivare congruamente la scelta della sanzione espulsiva indicando le ragioni giustificative della irrogazione della massima sanzione e dimostrando la raggiunta prova del degrado morale e professionale del magistrato in



misura totale, irreversibile e irrecuperabile. Nella specie il giudice disciplinare non ha correttamente osservato, nella scelta discrezionale della sanzione espulsiva, né il criterio valutativo della incompatibilità totale ed assoluta con la funzione giudiziaria, né il principio della globalità della valutazione. I punti storici qualificanti del caso di specie dal quale il detto giudice non poteva prescindere sono i seguenti: 1) la disfunzione organizzativa del diniego del posticipato possesso; 2) l'obiettiva efficienza causale di tale diniego nella dilatazione dei tempi di rientro dell'arretrato esaurito in condizioni difficili per la concomitanza delle funzioni requirenti; 3) la attualità dell'esercizio delle sole funzioni requirenti; 4) la unitarietà e la fissità dell'arretrato; 5) la concreta incidenza del contesto illecito disciplinare sulla credibilità morale e professionale dell'incolpato presso la sede giudiziaria in cui esercitava le funzioni giudicanti. La motivazione della decisione della rimozione è manifestamente viziata avendo circoscritto la valutazione ai fini della decisione della rimozione alla sola vicenda del rientro dell'arretrato nel deposito di dieci sentenze penali.

Con il quinto motivo il ricorrente denuncia violazione del principio di proporzionalità nel trattamento sanzionatorio e vizi di motivazione sostenendo che la commisurazione della sanzione disciplinare deve sempre avere riguardo al profilo oggettivo (gravità del fatto) ed a quello soggettivo (personalità dell'autore del fatto) del caso esaminato. Nella casistica disciplinare dei ritardi nei depositi di motivazione delle sentenze la gravità del fatto è desumibile dalla durata del ritardo ingiustificato e la personalità è desumibile dalla valutazione complessiva della professionalità e della laboriosità del magistrato incolpato. Nella specie esso ricorrente è stato sottoposto a tre



procedimenti disciplinari: per il primo, relativo ad un ritardo di oltre quattro anni, è stata inflitta la sanzione della perdita di anzianità di mesi sei; per il secondo, relativo ad un ritardo di oltre due e tre anni, è stata inflitta la sanzione della perdita di anzianità di mesi due; per il terzo, relativo ad un ritardo di un anno, è stata inflitta la sanzione della rimozione. Per i primi due procedimenti disciplinari è stato applicato il criterio di commisurare la sanzione della perdita di anzianità in senso decrescente avuto riguardo al decrescere dell'arretrato nei depositi delle motivazioni. Per il terzo procedimento è stato invece ingiustificatamente invertito detto criterio informato ad una valutazione unitaria di un medesimo arretrato in progressivo rientro. La sentenza impugnata non ha poi valutato gli elementi di fatto – concernenti l'opera svolta per il rientro dell'arretrato - indicati nel dettagliato resoconto di cui alla memoria difensiva del 3/4/2008 e nell'interrogatorio del 5/5/2008 davanti al P.M.

Con il sesto motivo il ricorrente denuncia vizi di motivazione in relazione alla inosservanza del principio della globalità che impone una valutazione complessiva della professionalità e della laboriosità del magistrato incolpato sotto il profilo quantitativo e qualitativo tenendo conto di tutte le funzioni espletate e del contesto organizzativo dell'ufficio giudiziario di appartenenza. Ai fini di tale valutazione erano stati prodotti numerosi documenti (memoria del 3/4/2008, verbale di dichiarazioni del teste dott.

rese nel precedente procedimento disciplinare, attestazione sulla regolare copertura dei servizi nel periodo di contestazione) non menzionati nella sentenza impugnata nella quale si afferma solo l'inutilità dell'allegazione "delle difficoltà dell'ufficio milanese" trattandosi di difficoltà " che ogni so-



stituto della Procura affronta ogni giorno". Era invece obbligo del giudice disciplinare verificare la qualità e la quantità di lavoro delle due funzioni giudicante e requirente. Infine la valutazione negativa in ordine alla qualità del lavoro giudiziario costituito dalla motivazione della sentenza n. 488/00 è carente, semplicistica, eccedente i limiti del divieto di sindacabilità degli atti giudiziari.

La Corte rileva l'infondatezza delle dette numerose (in parte ripetitive) censure che, pur se titolate come violazione di legge e come vizi di motivazione, si risolvono essenzialmente nella prospettazione di una diversa analisi del merito della causa, inammissibile in sede di legittimità, nonché nella pretesa di contrastare valutazioni dei fatti e delle risultanze probatorie effettuate dalla sezione disciplinare del CSM la cui motivazione al riguardo, come sviluppata nella sentenza impugnata, pur se sintetica, non è carente sui punti decisivi.

Occorre innanzitutto osservare che, in tema di motivi di ricorso per cassazione alla luce della novella dell'art. 606 c.p.p. ad opera della l. n. 46 del 2006, questa Corte ha avuto modo di affermare i seguenti condivisi principi:

- il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la motivazione della pronuncia: a) sia "effettiva" e non meramente apparente, cioè realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse



parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi del suo ricorso per cassazione) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (sentenze cassazione penale 10/7/2007 n. 34974; 7/6/2007 n. 36163; 15/3/ 2006 n. 10951);

- il vizio di omessa motivazione può essere dedotto solo quando il giudice di merito ha ingiustificatamente negato l'ingresso nella sua decisione ad un elemento di prova, risultante dagli atti processuali, dotato di efficacia scardinante dell'impianto motivazionale, non invece quando il giudice di merito ha dato, coerentemente ed esaustivamente, una valutazione degli elementi di prova diversa da quella prospettata dal ricorrente. Parimenti, l'illogicità manifesta e la contraddittorietà della motivazione sussistono quando gli altri atti del processo, specificamente indicati nel gravame, inficiano radicalmente, dal punto di vista logico, l'intero apparato motivazionale e non invece quando sono stati coerentemente ed adeguatamente valutati nel provvedimento di merito, seppure in modo diverso rispetto alla tesi prospettata (sentenze cassazione penale 13/11/2007 n. 47524; 24/5/2007 n. 24680; 28/9/2006 n. 35964);

- il vizio di motivazione denunciabile in sede di legittimità è solo quello consistente nella mancanza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, mentre deve escludersi che il giudice di legittimità possa verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sottolineare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Ne consegue che l'illogicità della



motivazione, come vizio denunciabile dinanzi la Cassazione, deve essere percepibile *ictu oculi*, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, mentre restano ininfluenti le minime incongruenze (sentenze cassazione penale 22/4/2008 n. 18163; 31/10/2007 n. 42658; 12/7/2006 n. 33619).

Alla luce degli enunciati principi emerge con evidenza l'infondatezza delle critiche mosse dal ricorrente alla sentenza impugnata con la quale la sezione disciplinare del CSM ha ritenuto il dott. responsabile delle incolpazioni ascrittegli pervenendo a tale conclusione attraverso complete (anche se stringate) argomentazioni - sopra ampiamente riportate nella parte narrativa che precede - improntate a retti criteri logici e giuridici nonché frutto di un'indagine accurata e puntuale delle risultanze di causa menzionate nella decisione di cui si chiede l'annullamento.

Ad avviso del ricorrente la sezione disciplinare non ha compiutamente considerato le risultanze processuali e non ha tenuto conto né di tutti quegli elementi che avevano ostacolato il normale svolgimento dell'attività, né di quanto esposto nella depositata memoria difensiva.

La censura non è meritevole di accoglimento.

La sezione disciplinare ha globalmente esaminato in un unico contesto i fatti di causa "certi perché provati ed ammessi" inseriti in un'accurata e complessiva valutazione critica posta a base del giudizio conclusivo cui è pervenuta.

Il giudice disciplinare ha anche fatto riferimento a quanto eccepito a propria difesa dall'incolpato ed ha poi dato conto delle effettuate valutazioni esponendo adeguatamente le ragioni del suo convincimento.



Alle dette valutazioni il ricorrente contrappone le proprie, ma della maggiore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compiute dal giudice disciplinare non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, ciò comportando un nuovo autonomo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione. Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta chiaro che la sezione disciplinare, nel porre in evidenza gli elementi probatori e logici posti a base del giudizio di responsabilità, ha coerentemente espresso una valutazione negativa delle contrapposte tesi del dott. Pinatto.

Nella sentenza impugnata non sono trascurati gli essenziali argomenti difensivi, in fatto e in diritto, del – difficoltà dell'ufficio milanese, corposità della motivazione delle sentenza in questione e di una in particolare, contemporaneità del lavoro quotidiano e stesura di tre motivazioni – che sono stati ritenuti inidonei ad escludere il giudizio circa la "gravità del ritardo" nel deposito di tre sentenze avvenuto a distanza di 7 ed 8 anni dalla loro emissione.

Al riguardo nella sentenza impugnata sono stati sviluppati ineccepibili snodi logico-argomentativi per avvalorare le proprie scelte interpretative e valutative e per disattendere le ipotesi difensive orientate a una diversa lettura e ad un difforme apprezzamento delle risultanze processuali.

Va aggiunto che, come è noto, per ottemperare all'obbligo della motivazione il giudice del merito non è tenuto a prendere in esame tutte le risultanze istruttorie e a confutare ogni argomentazione prospettata dalle parti essendo sufficiente che egli indichi - come nel caso in esame - gli elementi sui quali fonda il suo convincimento e dovendosi ritenere per implicito disattesi



tutti gli altri rilievi e fatti che, sebbene non specificamente menzionati, siano incompatibili con la decisione adottata. Inoltre si ha carenza di motivazione soltanto quando il giudice di merito omette di indicare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza però un'approfondita disamina logico-giuridica, ma non anche nel caso di valutazione delle circostanze probatorie in senso difforme da quello preteso dalla parte.

Le censure relative al difetto di motivazione, sotto il profilo della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, sono quindi infondate tanto da lambire l'inammissibilità per essere dirette a proporre un diversa opzione argomentativa e ricostruttiva a fronte di quella del tutto plausibile contenuta nella sentenza impugnata e soltanto non condivisa dal ricorrente il quale, attraverso una personale e frammentaria lettura delle risultanze processuali e un'altrettanto alternativa disamina delle stesse, contesta il risultato raggiunto dalla sezione disciplinare.

Va poi segnalato che nella sentenza impugnata è stato posto in evidenza che il ritardo contestato, pur se relativo agli stessi giudizi penali già oggetto di precedenti procedimenti disciplinari, si riferiva al periodo successivo al 12/10/2006 - e non alla data della pronuncia della seconda sentenza di condanna disciplinare a carico del dott. - e che tale ulteriore comportamento irregolare costituiva una "condotta autonomamente rilevante" trattandosi di un "fatto" diverso da quelli nel passato contestati concernenti il ritardo maturato nel periodo precedente. Il perpetrarsi del ritardo è stato ritenuto qualitativamente diverso da quello maturato in precedenza con conseguente ulteriore disvalore ancor più grave anche per aver l'incolpato di-



mostrato l'inutilità e l'irrilevanza del meccanismo disciplinare nei suoi confronti permanendo la grave e non scusabile negligenza e l'insensibilità alle esigenze di una giustizia rapida.

Da ciò l'evidente infondatezza della tesi del dott. Pinatto (sviluppata nel secondo motivo di ricorso) circa la mancata correlazione tra "incolpazione contestata e sentenza di condanna": la detta tesi è frutto di una non attenta e non corretta lettura della sentenza impugnata che sul punto è chiarissima e non può dar adito a dubbi interpretativi.

Con riferimento alla questione relativa alla scelta della sanzione disciplinare operata dalla sezione disciplinare (punto sul quale il ricorrente si è a lungo soffermato nel quarto, nel quinto e nel sesto motivo) va premesso che, come chiarito da gran parte delle sentenze di queste Sezioni Unite in materia di depositi tardivi di provvedimenti giurisdizionali, una volta accertato che il ritardo del magistrato nel deposito di tali atti eccede i termini di ragionevolezza e giustificabilità, oltre i quali deve ritenersi essersi avuta una denegata giustizia, sussiste ed è intrinseca la lesione del prestigio del singolo magistrato e dell'intero ordine giudiziario per essere l'omissione sintomatica di una inefficienza della giurisdizione, intollerabile per la generalità dei cittadini (cfr. in tal senso, tra le tante, S.U. 4 ottobre 2005 n. 19347, 22 dicembre 2004 n. 23738, 23 luglio 2004 n. 13904, 12 luglio 2004 n. 12875, 11 settembre 2003 n. 13335).

Dal ritardo il giudice disciplinare ben può desumere il difetto nell'incolpato delle necessarie doti organizzative e la non giustificabilità della condotta a lui ascritta: condotta nella specie dalla sezione disciplinare ritenuta e definita – avuto riguardo a tutti gli elementi acquisiti e "in considerazione del-



la natura dei processi” in materia di mafia che avevano dato luogo alle tre sentenze in questione - negligente, inavveduta, ingiustificata, ossia tale da compromettere gravemente il prestigio della giustizia. Detta compromissione deve ritenersi intrinseca alla stessa condotta del magistrato i cui ritardi nel deposito delle sentenze e dei provvedimenti in genere siano tali, per numero e consistenza, da superare, come nel caso in esame, i limiti oggettivi di ragionevolezza e giustificabilità.

In particolare nel caso in esame risulta evidente il mancato rispetto da parte del dottor Pinatto del principio di legalità che deve essere rigorosamente osservato nell'espletamento della funzione giudiziaria, con conseguente grave compromissione della credibilità dell'intero ordine giudiziario. Con il suo comportamento - "reiterato per le precedenti condanne disciplinari nel 2006 e 2007 per identiche violazioni", "gravissimo", "ingiustificato ed abnorme" come precisato nella formulata incolpazione - il dottor Pinatto ha di fatto violato le norme della Costituzione e delle leggi a tutela dei cittadini e degli interessi collettivi.

In proposito vanno richiamati e ribaditi i seguenti principi che queste Sezioni Unite hanno avuto modo di affermare in tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, per il ritardo nel deposito dei provvedimenti:

- il ritardo nel deposito dei provvedimenti, soprattutto se reiterato, sistematico e prolungato, ed oltre ogni limite di ragionevolezza, comporta di per sé lesione del prestigio sia del magistrato, cui quel ritardo risulti individualmente ascrivibile, sia, di riflesso, dell'ordine giudiziario, e non abbisogna di specifica dimostrazione essendo sentite dalla coscienza sociale come



antomo di inefficienza intollerabile (Cass., sez. un., 11 settembre 2003, n. 13355; Cass., sez. un., 19 novembre 2002, n. 16265);

- i notevoli carichi di lavoro possono costituire causa di giustificazione del ritardo, ma l'efficacia scriminante di detti carichi cessa quando quel ritardo finisca per assumere la valenza di un diniego di giustizia protratto per anni (Cass., sez. un., 11 settembre 2003, n. 13355);

- è punibile come lesivo del prestigio del magistrato e dell'ordine giudiziario il comportamento del giudice che ritardi di depositare le motivazioni dei suoi provvedimenti, in una misura che, per quantità dei casi ed entità dei tempi di deposito, è tale da violare la soglia di ragionevolezza e giustificabilità, la quale potrà rilevarsi da vari parametri e sussiste sempre in concreto quando il tempo di ritardo leda il diritto delle parti alla durata ragionevole del processo, di cui alle norme costituzionali e sovranazionali vigenti (sentenza 23/8/2007 n. 17916).

La sezione disciplinare si è correttamente attenuta ai detti principi per cui coerentemente non si è occupata – ai fini della valutazione della gravità della violazione disciplinare commessa dall'incolpato con riferimento anche all'effetto del fatto addebitato sulla stima del magistrato, sul prestigio della funzione esercitata e sulla fiducia nell'istituzione - del comportamento tenuto dal dott. Pinatto dopo il deposito delle motivazione delle tre sentenze in questione.

Va inoltre rilevato, per quanto riguarda più specificamente la determinazione della sanzione e il giudizio di proporzionalità o adeguatezza di tale sanzione all'illecito commesso, che sul punto nella sentenza impugnata si fa esplicito e specifico riferimento non a criteri astratti ma a tutte le circostanze



del caso concreto tenendo conto della gravità dei fatti addebitati in rapporto alla loro portata oggettiva, alla “avvenuta lesione del bene giuridico tutelato dalla norma deontologica”, all’obbligo per il magistrato di “autorganizzarsi” al fine di depositare in tempi ragionevoli le motivazioni dei provvedimenti, alla “necessità giuridica di rendere effettiva e credibile” la decisione con riguardo alla “materia sensibile, come la materia della mafia”, alla non scusabilità della “grave negligenza”, alla “mancanza di giustificazione della gravità del ritardo”, alla “insensibilità del dottor [redacted] alla necessità deontologica” malgrado le precedenti pronunzie di condanna della sezione disciplinare una delle quali aveva osservato che il deposito della motivazione di due sentenze era avvenuta, per una, “a prescrizione del reato già perfezionata” e, per l’altra, “a prescrizione quasi compiuta”.

Sulla base di tali numerosi elementi la sezione disciplinare ha ritenuto di irrogare la massima sanzione della rimozione dall’ordine giudiziario constatata la “forte incompatibilità soggettiva del dottor [redacted]” ad esprimere “un rispetto anche minimo della funzione giudiziaria” e considerata “l’irrelevanza del meccanismo disciplinare nei suoi confronti” nonché “l’inutilità di sanzioni intermedie peraltro già due volte inflitte”.

Trattasi, come è palese, di una valutazione che è riservata dalla legge al giudice del merito atteso che, come è pacifico nella giurisprudenza di queste sezioni unite in tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, la valutazione della gravità della violazione disciplinare commessa dall’incolpato - anche in ordine al riflesso del fatto addebitato sulla stima del magistrato, sul prestigio della funzione esercitata e sulla fiducia nell’istituzione - unitamente alla determinazione della sanzione adeguata, rientrano tra gli



apprezzamenti di merito attribuiti alla sezione disciplinare del Csm, il cui giudizio è insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logico-giuridici (sentenze 27/7/2007 n. 16625; 23/3/2007 n. 7102; 20/12/2006 n. 27172; 5/5/2006 n. 10313; 19/11/2002 n. 16264; 9/10/2001 n. 12366; 21/7/2001 n. 9971).

Nella specie nella sentenza impugnata - sorretta da adeguata e logica motivazione - sono stati sviluppati corretti e coerenti argomenti giustificativi della scelta della sanzione da irrogare.

La sezione disciplinare non si è sottratta al dovere di valutare la gravità dell'infrazione commessa dal dottor [redacted] allo specifico fine di individuare - secondo criteri di proporzionalità e tenendo conto non solo delle circostanze oggettive, ma anche delle modalità soggettive della condotta dell'incolpato - la giusta sanzione in relazione a tutte le peculiari ed abnormi caratteristiche del caso ed alle conseguenze derivanti dall'accertato comportamento negligente dell'incolpato.

Non è mancata la valutazione in ordine agli elementi soggettivi ed oggettivi dell'illecito contestato che è stato ritenuto di tale gravità - in rapporto alla portata oggettiva, nonché alla natura e all'intensità dell'elemento psicologico nel comportamento tenuto dall'incolpato dopo ben due precedenti condanne disciplinari per le stesse violazioni - da giustificare la massima sanzione disciplinare e ciò per la constatata "inutilità di sanzioni intermedie, peraltro già due volte inflitte".

Il ritardo nel deposito dei provvedimenti è stato considerato dal giudice disciplinare avendo riguardo agli effetti che ha prodotto e la gravità dell'illecito contestato è stata valutata - valutazione di merito spettante in



via esclusiva alla sezione disciplinare e non sindacabile in questa sede – quale indice sintomatico di negligenze e disorganizzazione nell'espletamento delle funzioni giudiziarie nonché di “una forte incompatibilità soggettiva ad esprimere, nella vicenda esaminata, un rispetto anche minimo della funzione giudiziaria” (pagina 6 sentenza impugnata).

La logicità di una simile valutazione risulta palese ove si consideri che il ritardo nel caso in esame si è tradotto in un diniego di giustizia lungamente protratto in netto ed insanabile contrasto con il principio di ragionevole durata del processo e di cui all'articolo 111 Costituzione. Ciò ha inevitabilmente provocato nella pubblica opinione una assoluta caduta di stima, fiducia e considerazione nella persona del dottor del tutto incompatibile con l'esercizio delle funzioni giudiziarie. Il ritardo ha superato la soglia della ragionevolezza e giustificabilità ed ha gettato discredito sul prestigio del magistrato e della magistratura tutta.

Nessuna contraddizione logica è poi riscontrabile nella decisione impugnata per non aver considerato la produttività del dottor in altri settori della sua attività e per aver ritenuto non rilevante il lavoro giudiziario dallo stesso svolto presso la Procura della Repubblica di Milano contemporaneamente al lavoro di eliminazione dell'arretrato nel periodo successivo all'inizio dell'azione disciplinare e fino al deposito della motivazione delle tre sentenze in questione. Si tratta infatti di elementi e circostanze che – per le ragioni poste in evidenza nella sentenza impugnata – non possono valere ad incidere sul giudizio di negatività e riprovevolezza del grave ritardo nel depositare le dette tre sentenze.



In definitiva va ritenuta infondata la tesi difensiva sulla quale ha particolarmente insistito il ricorrente relativa al mancato rispetto da parte della sezione disciplinare dei criteri valutativi riscontrabili nella giurisprudenza disciplinare di merito e di queste sezioni unite con riferimento alla determinazione della sanzione (in particolare della rimozione) nei casi di contestazione di illecito disciplinare per il ritardo nel deposito di motivazione di sentenze.

Il ricorrente in sostanza – con riferimento ai precedenti giurisprudenziali della sezione disciplinare – denuncia una violazione di legge sostenendo l'illegittimità della sanzione irrogata per violazione del principio della parità di trattamento che rientra nella categoria dell'eccesso di potere.

Si tratta della denuncia di un vizio configurabile solo in relazione a provvedimenti amministrativi e all'attività discrezionale della p.a. non a provvedimenti giudiziari che sono collegati ad attività vincolata e in ordine ai quali si pongono questioni di rispetto o meno di disposizioni normative e di adeguata motivazione.

Per quanto riguarda il richiamo a precedenti giurisprudenziali di queste sezioni unite è appena il caso di evidenziare che nella specie – come sopra rilevato – la sentenza impugnata non ha violato alcuna norma ed è sorretta da congrua e coerente motivazione a sostegno della scelta della sanzione disciplinare irrogata.

In definitiva sono insussistenti gli asseriti vizi di motivazione e le dedotte generiche violazioni di legge.

Il ricorso va pertanto respinto.



Non vi è luogo a provvedimento sulle spese del giudizio di cassazione in difetto di attività di resistenza delle parti intimato.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Roma 10 marzo 2009

Il consigliere estensore

Il presidente

L. CANCELLIERE
Giovanni Giambattista

Deposita in Cancelleria



oggi

- 8 APR. 2009

L. CANCELLIERE
Giovanni Giambattista